

News per i Clienti dello studio

N. 13
Del 2 Agosto 2013

Ai gentili clienti

Loro sedi

Gentili Clienti,
nella presente circolare ci occuperemo:

- Termini processuali sospesi dal 1° agosto al 15 settembre 2013;
- Le semplificazioni tributarie e amministrative in arrivo;
- Notizie flash.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e informa che rimarrà chiuso dal 12 al 23 agosto.

Dott. Enrico Calabretta

TERMINI PROCESSUALI SOSPESI DAL 1° AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2013

Come ogni anno, anche questa estate la **giustizia civile, amministrativa e tributaria** va in "ferie". Il **decorso dei termini processuali** relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative e alle Commissioni Tributarie è, infatti, **sospeso per legge ogni anno dal 1° agosto al 15 settembre**, per poi riprendere a decorrere dal 16 settembre. Si tratta, quindi, di un periodo di **sospensione di 46 giorni** in cui le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini.

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI PER IL 2013		
PREMESSA	<p>L'art. 1 della Legge n. 742/1969 ha disposto la sospensione di diritto, dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative. Dal 16 settembre il motore della giustizia riparte poi a pieno regime.</p> <p>Si tratta di un periodo di sospensione di 46 giorni in cui le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini.</p>	
	SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI	Dal 1° AGOSTO 2013 al 15 SETTEMBRE 2013
	RIPRESA DECORRENZA TERMINI PROCESSUALI	Dal 16 SETTEMBRE 2013 compreso
I TERMINI PROCESSUALI SOSPESI	<p>La norma che prevede la sospensione estiva fa riferimento solo ai "termini processuali" e non anche ai termini "amministrativi". Di conseguenza, la sospensione feriale non si applica, ad esempio, alla comunicazione di adesione al processo verbale di constatazione (PVC).</p> <p>Oggetto della sospensione feriale sono i "termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative". Di conseguenza, i termini processuali sospesi si riferiscono a:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ le controversie di natura civilistica (ad esempio, controversie in materia di locazione di immobili urbani);◆ le controversie di natura amministrativa e tributaria;◆ i procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni);◆ l'accertamento con adesione del contribuente;◆ la definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie.	

<p style="text-align: center;">I TERMINI PROCESSUALI NON INTERESSATI DALLA SOSPENSIONE</p>	<p>La sospensione feriale dei termini non riguarda, invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le controversie nell'ambito dei contratti obbligatori agrari; ◆ le liti in materia di lavoro; ◆ le procedure cautelari ("sospensive"); ◆ i giudizi di opposizione agli atti esecutivi, quali le cause di opposizione al precetto con cui si ingiunge ad una persona di pagare una determinata somma¹; ◆ il procedimento per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento amministrativo impugnato; ◆ le cause ed i procedimenti civili indicati nell'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario² (es.: alimenti; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari); ◆ in materia fallimentare: <ul style="list-style-type: none"> ✓ i procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla stessa; ✓ il procedimento per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente; ✓ i procedimenti di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonché ai relativi procedimenti di reclamo; ◆ in materia di arbitrato, la pronuncia del lodo arbitrale previsto dall'art. 820 del codice di procedura civile; ◆ in materia penale, i procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini; ◆ in materia tributaria: <ul style="list-style-type: none"> ✓ la notifica di atti amministrativi d'imposta, quali avvisi di liquidazione e di accertamento, e la notifica di cartelle di pagamento; ✓ il versamento di imposte, tasse, diritti, canoni e contributi (es.: Irpef, Ires, Irap, Iva, imposta di registro, IMU, Tares, Tosap); ✓ la presentazione di dichiarazioni, denunce e comunicazioni (es.: Modello UNICO, dichiarazione IRAP, dichiarazione IMU, dichiarazione di successione).
<p style="text-align: center;">SOSPENSIONE FERIALE NEL PROCESSO TRIBUTARIO</p>	<p>Con riferimento al processo tributario, la norma si applica alle scadenze relative alla presentazione del ricorso contro gli atti impositivi, sia introdotivo che costitutivo, in tutti i gradi di giudizio, dal primo alla Cassazione, ma anche al deposito di documenti e/o memorie illustrative.</p> <p>La pausa estiva determina un sostanziale allungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e</p>

¹ Cass., Sez. III, sent. n. 11271 del 15 giugno 2004; in senso conforme, sent. n. 11166 del 12 novembre 1997; ord. n. 2627 del 20 febbraio 2003.

² R.D. n. 12 del 30.01.1941.

documenti, previsti dalle disposizioni che regolano il processo tributario. Naturalmente, i termini "congelati" riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ne deriva, ad esempio, che in caso in cui la **notifica dell'atto di accertamento** sia intervenuta **prima del periodo di sospensione feriale**, ossia prima dell'01.08.2013, il **computo** dei 60 giorni utili per la proposizione del ricorso si ottiene **sommando il periodo decorso anteriormente al 1° agosto a quello successivo al 15 settembre 2013**.

Al contrario, **se l'inizio del decorso** dei termini processuali cade **durante il periodo di sospensione feriale, tra l'01.08.2013 ed il 15.09.2013**, i termini iniziano a **decorrere** dalla fine del periodo di sospensione e cioè **dal 16 settembre 2013**.

LE SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN ARRIVO

Oltre alle semplificazioni fiscali già attuate, l'Amministrazione finanziaria ed il Governo stanno per attuare un nutrito pacchetto di ulteriori semplificazioni sia a livello amministrativo che a livello prettamente fiscale, per agevolare il rapporto tra Fisco e contribuenti.

Nel corso di una **conferenza stampa** tenutasi il **3 luglio** a **Roma**, i vertici delle Entrate e del Ministero delle Finanze hanno perciò illustrato sia le **semplificazioni amministrative in itinere** che le **misure fiscali contenute nel Disegno di legge semplificazioni** approvato dal Consiglio dei Ministri n. 10 del 19 giugno scorso. Molte misure riguardano **dichiarazioni e comunicazioni**.

Le semplificazioni, volte ad **agevolare il rapporto tra Fisco e contribuenti**, sono il frutto di un anno di tavolo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali.

Tre sono i punti fondamentali sui quali si incentra l'azione di semplificazione:

- ◆ la riduzione della pressione tributaria;
- ◆ la certezza del diritto;
- ◆ la semplificazione di adempimenti a volte troppo complessi e gravosi per i contribuenti. A tal fine, alcuni adempimenti vengono eliminati o unificati concentrando il più possibile gli obblighi fiscali e viene modificato il modo in cui effettuarli, favorendo e implementando il canale telematico.

LE PRINCIPALI SEMPLIFICAZIONI IN ARRIVO (Conferenza stampa di Roma del 3 luglio 2013)

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE	Oltre alle semplificazioni inerenti gli studi di settore già attuate a partire dal periodo d'imposta 2012 (esonero dalla presentazione del modello per le imprese sottoposte a procedure concorsuali e per i contribuenti colpiti dal sisma di maggio 2012) e la semplificazione del quadro RU del modello Unico relativo ai crediti d'imposta , l'Amministrazione finanziaria intende anche attuare le seguenti misure:	
	MINUSVALENZE	A partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (modello Unico 2014), i dati e le notizie relativi alle minusvalenze da cessioni di partecipazione di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro andranno indicati solo nella dichiarazione dei redditi e non dovranno più essere inviati documenti alla Direzione Regionale competente. Analogo discorso vale per le minusvalenze di importo superiore a 50.000 euro derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati , la cui comunicazione andrà effettuata con la dichiarazione dei redditi e non più alla Direzione Regionale competente.

	<p align="center">MODELLO IVA 26 LP</p>	<p>A partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (modello Unico 2014), esce di scena il modello Iva 26Lp per il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura di liquidazione Iva di gruppo. I dati che finora erano indicati nel modello confluiranno nella dichiarazione annuale Iva presentata dall'ente o società controllante.</p>
	<p align="center">QUADRO EC</p>	<p>Dal modello Unico 2014 (periodo d'imposta 2013), il quadro EC diventerà più snello.</p>
	<p align="center">SPESOMETRO</p>	<p>Con riguardo al c.d. "spesometro", ovvero alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, già il D.L. n. 16/2012, andando a modificare l'art. 21 del D.L. n. 78/2010, ha previsto importanti semplificazioni a partire dalle comunicazioni relative all'anno 2012.</p> <p>In particolare, le operazioni da comunicare saranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tutte quelle fra operatori economici (<i>business to business</i>), senza più la soglia dei € 3.000 al netto dell'IVA; ◆ quelle per le quali non è previsto l'obbligo di fattura (<i>business to consumer</i>), solo quando di importo almeno pari a 3.600 euro Iva inclusa. <p>Un Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate specificherà, per le operazioni per cui è previsto l'obbligo di fattura (<i>business to business</i>), che è possibile comunicare, per ciascun cliente e fornitore, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le single operazioni effettuate, indipendentemente dall'importo; ◆ l'ammontare complessivo dell'imponibile e dell'imposta relativa all'anno di riferimento. <p>Inoltre, nel caso di documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a € 300 nel mese, verrà prevista la possibilità di comunicare esclusivamente, ai fini dello spesometro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il numero del documento; ◆ l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni; ◆ l'ammontare complessivo dell'imposta. <p>A partire dalle comunicazioni relative all'anno 2012, inoltre, sarà possibile, grazie a Provvedimenti di prossima emanazione e in alternativa all'utilizzo delle vecchie distinte comunicazioni, unificare nel modello di comunicazione relativo allo spesometro, anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la comunicazione dei dati sui contratti di leasing, locazione e/o noleggio da parte degli operatori che svolgono attività

		<p>di leasing (finanziario o operativo) e di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili (nel caso in cui non vi sia obbligo di fattura, la comunicazione riguarderà solo i contratti di valore almeno pari a 3.600 euro al lordo dell'Iva);</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la comunicazione, da parte degli operatori economici italiani che effettuano acquisti da operatori economici con sede a San Marino, delle avvenute registrazioni degli acquisti, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione nei registri; ◆ la comunicazione delle operazioni con operatori economici "black list" ovunque localizzati.
	BENI IN USO AI SOCI	<p>Saranno semplificati gli adempimenti comunicativi concernenti i dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore. In particolare, saranno esclusi dalla comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo che costituiscono fringe benefit; ◆ i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali; ◆ gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; ◆ i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore. La comunicazione dei finanziamenti a favore delle imprese individuali o collettive dovrà essere effettuata, da parte delle imprese stesse, solo se di ammontare superiore a 3.000 euro annui.
	SERVIZI ON LINE	<p>Verranno implementati i servizi online, in particolare quelli del Cassetto fiscale, mentre il modello F24 accoglierà un maggior numero di codici tributo.</p>
SEMPLIFICAZIONI FISCALI	<p>Il Disegno di legge sulle semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 19 giugno contiene interessanti misure fiscali. Tra le più importanti, si segnalano le seguenti:</p>	
	SPESE PER OMAGGI	<p>Verrà innalzata la soglia di detraibilità dell'IVA per le spese per omaggi a 50 euro (finora la detrazione era ammessa solo per gli omaggi di valore unitario inferiore a 25,82 euro). In tal modo, la soglia ai fini Iva si allinea a quella delle imposte dirette.</p>

	AGENTI DI COMMERCIO	<p>Gli agenti di commercio non dovranno più presentare ogni anno la dichiarazione che consente loro di ottenere l'applicazione della ritenuta di acconto nella misura ridotta del 20% (in luogo del 23%) sulle provvigioni legate ai rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari, ma dovranno ripresentarla solo se vengono meno le condizioni per fruire delle ritenute d'acconto ridotte. Per ottenere l'applicazione delle ritenute nella misura del 20%, gli agenti finora dovevano dichiarare ai loro committenti, entro il 31 dicembre di ciascun anno solare, di avvalersi, nell'esercizio della propria attività, in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi e la dichiarazione aveva effetto solo per l'intero anno solare successivo.</p>
	STABILE ORGANIZZAZIONE	<p>Scompare l'obbligo per le società o gli enti non residenti di indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e, in ogni caso, i dati del rappresentante in Italia.</p>
	RIMBORSI IN CONTO FISCALE	<p>Sarà sufficiente un'unica istanza per ottenere il pagamento in conto fiscale dei rimborsi dei crediti d'imposta e dei relativi interessi maturati, senza più dover presentare due richieste separate, e gli interessi vengono liquidati e pagati dall'agente della riscossione contestualmente all'erogazione dei rimborsi.</p>
	DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE	<p>La dichiarazione di successione dovrà essere presentata solo se l'attivo supera i 75.000 euro (prima 25.822,84 euro) ed è destinato a coniuge e parenti in linea retta. Diventa più facile, poi, allegare la documentazione alla dichiarazione di successione: non occorre più accompagnare necessariamente la denuncia con gli originali o le copie autenticate dei documenti, ma saranno sufficienti le copie non autenticate, insieme alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.</p>
	SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	<p>Viene esteso anche alle società tra professionisti il trattamento fiscale già previsto per le associazioni tra professionisti esistenti, che prevede che il reddito di lavoro autonomo prodotto venga attribuito ai soci per trasparenza.</p>

	DICHIARAZIONI D'INTENTO	La comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d'intento spetterà all'esportatore abituale e non al fornitore dal 1° gennaio 2014 .
	BLACK LIST	La comunicazione delle operazioni con Paesi black list diventerà annuale e sarà dovuta solo se l'importo di queste supererà i 1.000 euro , e non più i 500 euro come finora previsto.
	ADESIONE A REGIMI SPECIALI	Sarà più facile aderire ai regimi speciali (es.: trasparenza, consolidato o tonnage tax), grazie alla comunicazione dell' opzione direttamente in dichiarazione .
	SPESE VITTO E ALLOGGIO PROFESSIONISTI	Le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande , acquistate direttamente dal committente per il professionista , non costituiscono più compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono. I professionisti, pertanto, non devono "riaddebitare" in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo (ad oggi, tali spese sono deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e addebitate in fattura).

NOTIZIE FLASH

MOD. 770/2013

PROROGA

A pochi giorni dal termine di presentazione del modello 770/2013, il Mef ha annunciato la proroga al 20 settembre 2013.